

Associazione
CENTRO DI AIUTO ALLA VITA ODV - 5
Verbale di Assemblea Ordinaria del 17/11/2022



Il giorno 17/11/2022 alle ore 21,30 presso la sede p.za San Rocco, 5 - 27026 Garlasco (Pavia), si è riunita l'Assemblea dei soci dell'Associazione "Centro di Aiuto alla Vita ODV" per discutere e deliberare sul seguente ordine del giorno:

- 1) Adeguamento dello statuto in funzione della trasmigrazione al Runts Registro Unico Nazionale Terzo Settore ai sensi Codice del Terzo settore (D. Lgs. 117/2017);
- 2) varie ed eventuali.

Considerato che la prima convocazione è andata deserta si è proceduto in seconda convocazione con la presenza di n. 14 soci su un totale di n. 42 soci iscritti

Presiede l'Assemblea la sig.ra ARIETI SILVIA nella sua qualità di Presidente dell'Associazione.

Verbalizza la riunione il sig. MERCORILLO GAETANO nella sua qualità di Segretario dell'Associazione.

Il Presidente, accertata la regolare convocazione dell'Assemblea e la presenza del numero dei soci richiesto dallo Statuto per deliberare, dichiara aperta la seduta.

Sul primo punto all'ordine del giorno, interviene il Presidente il quale spiega che a seguito della comunicazione "CENTRO DI AIUTO ALLA VITA ODV c.f.94002840182; comunicazione motivi ostativi all'iscrizione al RUNTS ai sensi dell'art.31 c.8 del Decreto Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali n.106/2020" ricevuta dalla Provincia di Pavia in data 27/10/2022 si sono rese necessarie alcune variazioni dello Statuto finalizzate alla trasmigrazione dell'Associazione nel Runts.

Sulla base di quanto appreso il Consiglio Direttivo ha deliberato, in data 17/11/2022 di adeguare lo statuto ed ha approvato la bozza in oggetto.

Il Presidente specifica che gli adeguamenti hanno avuto per oggetto quanto richiesto nella predetta comunicazione e come riportato di seguito:

- Secondo quanto espresso dalla nota ministeriale n.18244/2021 il consiglio direttivo può provvedere alla sostituzione dei componenti decaduti o dimessi attraverso la nomina del primo dei non eletti, e degli eventuali successivi secondo l'ordine delle preferenze ricevute, ma "non si ritiene che per le associazioni del terzo settore si possa ricorrere de jure alla cooptazione di uno o più amministratori in sostituzione di quelli eletti; appare inoltre non conforme al Codice del Terzo Settore una espressa clausola statutaria in tal senso".
- Si suggerisce inoltre di integrare lo statuto con la definizione delle modalità di consultazione di tutti i libri sociali, come indicato dall'art.15 del D. Lgs.117/2017
- Nello statuto deve essere esplicitato l'obbligo di utilizzo del patrimonio, comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi, entrate comunque denominate, per lo svolgimento dell'attività statutaria ai fini dell'esclusivo perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale (ex art.8 Codice Terzo Settore) e il diritto dei soci di consultare tutti libri sociali, definendone le modalità (ex art.15 Codice Terzo Settore)

Il Presidente chiede all'Assemblea di approvare il nuovo statuto.

L'Assemblea, chiamata a votare, delibera, con voti favorevoli 14, voti contrari =, astenuti = di adottare il nuovo statuto allegato al presente verbale.

Esauriti tutti i punti all'ordine del giorno, e non avendo altri chiesto la parola, il Presidente, in seguito alla lettura ed all'approvazione del presente verbale, dichiara conclusa la seduta.

Il Segretario

Sig. Mercorillo Gaetano

Il Presidente

Sig.ra Arieti Silvia



Allegato n. 1 all'atto registrato

Vigevano del 5 DIC 2022

serie 52

Su delega del Rettore Provinciale

Ufficiale di Entrate

Vincenzo Marcone

STATUTO

Associazione

CENTRO DI AIUTO ALLA VITA ODV

Norme Generali

Art. 1

E' costituito in Vigevano l'ente del terzo settore in forma di organizzazione di volontariato denominato Centro di Aiuto alla Vita ODV, di seguito indicato con il termine di associazione. L'associazione ha sede legale nel comune di Vigevano in via Madonna degli Angeli, 34.

Il Consiglio Direttivo ha la facoltà di aprire sedi operative in altri comuni nel territorio della Lomellina e/o della Diocesi di Vigevano.

Art. 2

L'organizzazione persegue senza scopo di lucro esclusivamente finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale avvalendosi in modo determinante e prevalente delle prestazioni personali, volontarie e gratuite dei propri aderenti.

Art. 3

L'associazione nel perseguire le finalità di cui sopra, intende esercitare, in via prevalente le attività di interesse generale rappresentate da

- a) Interventi e servizi sociali ai sensi dell'art. 1, commi 1 e 2, della legge 8 novembre 2000, n. 328 e successive modificazioni e interventi, servizi e prestazioni di cui alla legge 5 febbraio 1992, n. 104, e alla legge 22 giugno 2016, n. 112 e successive modificazioni
- d) educazione, istruzione e formazione professionale, ai sensi della legge 28 marzo 2003, n. 53 e successive modificazioni. Nonché le attività culturali di interesse sociale con finalità educative
- w) promozione e tutela dei diritti umani, civili, sociali e politici, nonché dei diritti dei consumatori e degli utenti delle attività di interesse generale di cui al presente articolo, promozione delle pari opportunità e delle iniziative di aiuto reciproco, incluse le banche dei tempi di cui all'art. 27 della legge 8 marzo 2000, n. 53, e i gruppi di acquisto solidale di cui all'art. 1, comma 266, della legge 24 dicembre 2007, n. 244.

In Particolare l'Organizzazione si propone di difendere la vita umana sin dal suo concepimento, in tutto l'arco del suo sviluppo e fino alla morte naturale. Promuove con ogni mezzo una mentalità aperta all'accoglienza e alla protezione di ciascun essere umano. Opera per un generale rinnovamento della società sia a livello culturale che legislativo e/o normativo e, a tal fine, considera il diritto alla vita come primo riconoscimento della dignità umana, fondamento di ogni altro diritto dell'uomo, garanzia di una corretta definizione e promozione della libertà, dei diritti naturali, della democrazia e della pace.

Art. 4

L'Organizzazione attribuisce importanza decisiva alla tutela della vita umana nascente, con particolare attenzione a quella appena concepita, e persegue tutte quelle iniziative idonee a promuoverne il riconoscimento, la difesa e l'accoglienza, operando concretamente per far rimuovere gli ostacoli che si oppongono al suo sorgere e al suo svilupparsi. Tra le finalità dell'Organizzazione assume rilievo quella educativa che vuole favorire la formazione di una mentalità rispettosa della dignità della vita umana in ogni sua fase. L'Organizzazione intende promuovere iniziative di formazione, di aggiornamento e di ricerca, rivolte a tutti i soggetti operanti in ambiente sanitario e in ambiente scolastico, per collaborare quale agenzia educativa in sintonia con le finalità della scuola.

Art. 5

L'Organizzazione, per raggiungere il proprio scopo, realizza diversi tipi di interventi atti a risolvere, o ad avviare a soluzione, i problemi che ostacolano l'affermazione di quanto enunciato nei due precedenti articoli ed in particolare l'organizzazione ed il sostegno delle iniziative idonee ad assistere concretamente le maternità difficili per qualsiasi ragione, affinché ogni vita iniziata possa essere accolta.

Art. 6

L'Organizzazione aderisce, quale socio ordinario e con vincolo federativo al Movimento per la Vita Italiano (Federazione dei Movimenti per la Vita e dei Centri di Aiuto alla Vita d'Italia), di cui condivide l'ispirazione e la finalità. Aderisce inoltre alla Federvita Lombardia (Federazione dei CAV e dei MpV della Lombardia).

L'associazione svolge la propria attività di interesse generale prevalentemente a favore di terzi avvalendosi in modo prevalente delle prestazioni dei volontari associati. In ogni caso il numero dei lavoratori impiegati nell'attività non può essere superiore alla metà del numero dei volontari associati.

L'attività di volontariato è prestata in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fine di lucro neppure indiretto esclusivamente per fini di solidarietà.

Le prestazioni dei volontari sono a titolo gratuito e non possono essere retribuite neppure dal beneficiario. Possono essere rimborsate solo le spese effettivamente sostenute e documentate per le attività prestate, nei limiti e alle condizioni definite in apposito regolamento predisposto dal Consiglio Direttivo e approvato dall'Assemblea. Le attività dei volontari sono incompatibili con qualsiasi forma di lavoro subordinato e autonomo e con ogni altro rapporto di contenuto patrimoniale con l'associazione.

Art. 7

L'Organizzazione potrà presentare, ai competenti Enti Pubblici, eventuale domanda di riconoscimento giuridico (secondo le vigenti norme di legge), così come richiedere l'iscrizione nel registro delle Organizzazioni di Volontariato, tenuto presso la Regione Lombardia.

Art. 8

L'Organizzazione potrà inoltre stipulare convenzioni con Enti Pubblici, ai sensi della normativa vigente e in particolare dell'art.56 del D. Lgs. 117/2017 e autorizzare autonomamente le diverse forme di partecipazione ivi previste, nel pieno rispetto delle proprie finalità statutarie.

Art. 9

L' Organizzazione costituisce un fondo di solidarietà sociale, attraverso parte, stabilita dal direttivo, delle quote associative, contribuzioni spontanee, proventi delle proprie attività promozionali e ogni altro contributo di enti, dai beni mobili ed immobili che diverranno proprietà dell'Organizzazione, da eventuali erogazioni, donazioni e lasciti, per finanziare tutte le iniziative che rientrano nell'oggetto sociale ai sensi degli articoli 7,8 e 9 del D. Lgs. 117/2017. L'Organizzazione potrà compiere tutte le operazioni finanziarie e patrimoniali, ivi comprese quelle immobiliari, necessarie al raggiungimento degli scopi statuari. E' escluso comunque ogni scopo di lucro e commerciale in genere. L'esercizio sociale e finanziario chiude al 31 Dicembre di ogni anno.

Soci

Art. 10

Possono presentare domanda di ammissione all'Associazione tutte le persone fisiche che interessate alla realizzazione delle finalità istituzionali ne condividono in modo espresso gli scopi, lo spirito e gli ideali, si impegnano concretamente per realizzarle, presentano domanda scritta di ammissione e versano la quota associativa annuale, nella misura e con le modalità stabilite dal Consiglio Direttivo e ratificata dall'Assemblea dei soci. La quota associativa è intrasmissibile e non è rivalutabile.

La domanda di ammissione dovrà contenere:

- l'indicazione del nome, cognome, residenza, data e luogo di nascita, codice fiscale nonché recapiti telefonici e indirizzo di posta elettronica
- la dichiarazione di conoscere e di applicare integralmente il presente statuto, gli eventuali regolamenti e di attenersi, anche se dissenziente, alle deliberazioni legalmente adottate dagli organi associativi.

L'ammissione all'Associazione è deliberata dal Consiglio Direttivo non oltre i sessanta giorni dal giorno in cui è pervenuta la domanda di iscrizione.

Il Consiglio Direttivo può deliberare l'ammissione o rigettarla con comunicazione motivata che deve essere trasmessa all'interessato. L'interessato, ricevuta la comunicazione del rigetto, ha sessanta giorni per chiedere che si pronunci l'assemblea in occasione della prima occasione utile.

I soci godono del diritto di elezione alle cariche dell'Organizzazione.

Ogni socio ha diritto di prendere atto dell'ordine del giorno delle assemblee, di prendere visione del rendiconto economico e finanziario e di consultare i verbali e gli altri libri sociali richiedendolo per iscritto con

comunicazione indirizzata al segretario che entro 30 giorni si impegna a farli visionare presso la sede legale; le eventuali copie sono su richiesta del socio richiedente e sono fornite dall'associazione.

Art. 11

La qualità di socio si perde, oltre che per dimissioni volontarie, per decesso, per decadenza (dovuta al mancato versamento della quota annuale) e per esclusione (causa gravi motivi morali e disciplinari come atti di indisciplina da comportamenti scorretti ripetuti che costituiscono violazione di norme statutarie e/o di regolamenti interni oppure nel caso di soci che si mettono in condizione di inattività prolungata), rispettivamente accertata con le modalità di cui all'art. 24 lettera i) e lettera j) dello statuto.

Art. 12

Ogni socio può recedere dall'Organizzazione notificando la propria decisione per iscritto. Il recesso ha effetto immediato. Il socio recedente e quello che, per qualsiasi motivo, non faccia più parte dell'Organizzazione non hanno alcun diritto di ordine patrimoniale né di qualsiasi altra natura nei confronti dell'Organizzazione. Nessuno potrà mai rivendicare compensi o restituzioni di quote, essendo statuito che ogni rapporto resta destinato ai fini associativi.

Organi sociali dell'organizzazione

Art. 13

Sono organi dell'Organizzazione:

- a) l'Assemblea sei soci;
- b) il Consiglio Direttivo;
- c) il Presidente;
- d) il Vicepresidente;
- e) il Segretario / Tesoriere.

Art. 14

Tutte le cariche associative sono elettive e gratuite. E' comunque dovuto il rimborso delle spese sostenute, nell'interesse e per conto dell'Organizzazione, da chi ne ha avuto autorizzazione dai competenti organi sociali. Ogni incarico sarà eseguito nel pieno rispetto delle finalità associative e in armonia con le direttive impartite dagli organi preposti e, comunque, con l'osservanza della massima riservatezza su notizie e fatti riguardanti le persone incontrate.

Assemblea dei soci

Art. 15

L'Assemblea è composta da tutti i soci aderenti all'Organizzazione di Volontariato in regola con il versamento della quota associativa ed è l'organo sovrano dell'Organizzazione stessa. Alle assemblee possono partecipare anche persone non socie, su invito o autorizzazione del Presidente, ma senza diritto di voto.

Art. 16

L'Assemblea è convocata dal Presidente, almeno una volta l'anno entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio o quando ne facciano richiesta almeno un sesto dei soci, mediante lettera (email, fax) ordinaria contenente l'ordine del giorno, l'indicazione del luogo, del giorno e dell'ora della riunione sia di prima che di seconda convocazione, inviata almeno quindici giorni prima della data fissata per la riunione. L'Assemblea si riunisce di norma presso la sede sociale o in altro luogo ma sempre nel territorio della propria Regione.

Art. 17

L'Assemblea è presieduta dal Presidente o, in sua assenza, dal Vicepresidente, il quale, anche per la redazione del verbale, è coadiuvato dal Segretario o, in sua assenza, da un socio designato a ciò dall'Assemblea stessa. All'occorrenza l'Assemblea provvede a nominare due scrutatori, scegliendoli fra le persone presenti.

Art. 18

L'Assemblea ordinaria è validamente costituita, in prima convocazione, con la presenza di almeno la metà più uno dei soci regolarmente iscritti e, in seconda convocazione, con la presenza di almeno il 25% dei soci. Le deliberazioni dell'assemblea ordinaria sono valide se assunte col voto favorevole di almeno la metà più uno dei presenti aventi diritto al voto.

Art. 19

L'Assemblea ordinaria:

- a) stabilisce le linee generali di azione dell'Organizzazione
- b) Nomina e revoca i componenti del consiglio direttivo eleggendoli tra i soci dopo averne determinato il numero dei componenti, e le modalità di elezione;
- c) Elegge e revoca, quanto previsto dalla legge, i componenti dell'organo di controllo e/o il soggetto incaricato della revisione legale dei conti
- d) L'assemblea nomina l'organo di controllo, anche monocratico, qualora per due esercizi consecutivi, siano superati due dei seguenti limiti:
- totale attivo dello stato patrimoniale € 110.000,00
 - ricavi, rendite, proventi, entrate comunque determinate € . 220.000,00
 - dipendenti occupati in media durante l'esercizio: 5 unità
- La composizione e le funzioni dell'organo di controllo sono determinate dall'art. 30 D. Lgs. 11/2017
- e) L'assemblea nomina un Revisore Legale dei conti o una società di revisione iscritta nell'apposito registro, qualora per due anni consecutivi siano superati due dei seguenti limiti:
- totale attivo dello stato patrimoniale € . 1.100.000,00
 - ricavi, rendite, proventi, entrate comunque determinate € .2.200.000,00
 - dipendenti occupati in media durante l'esercizio: 12 unità
- f) Discute e approva il programma dell'attività dell'associazione per l'anno in corso, nel quale sono specificate per ogni attività le connessioni con la finalità e l'oggetto descritti nel presente statuto e sono evidenziati i risultati attesi, assieme al bilancio preventivo dell'associazione all'interno del quale viene indicato l'eventuale ammontare della quota sociale annua; discute e approva il bilancio consuntivo e la relazione sull'attività svolta che rappresenti, in relazione al programma di attività deliberato l'anno precedente dall'assemblea, quanto realizzato e i risultati conseguiti
- g) Delibera in merito alla responsabilità dei componenti del Consiglio Direttivo e a conseguenti azioni di responsabilità nei loro confronti in caso di danni, di qualunque tipo, derivanti da loro comportamenti contrari allo statuto e alla legge.
- h) Delibera quanto richiesto, ed in ultima istanza, sui provvedimenti di esclusione del socio, garantendo ad esso la più ampia garanzia di contraddittorio.
- i) Ratifica i provvedimenti di competenza dell'assemblea adottati dal Consiglio Direttivo per motivi di urgenza
- j) Approva eventuali regolamenti interni predisposti dal Consiglio Direttivo o da almeno un decimo dei soci regolarmente iscritti.
- k) Fissa l'ammontare del contributo associativo

Di ogni assemblea deve essere redatto il verbale da scrivere nel Registro delle assemblee dei soci. Le decisioni dell'Assemblea sono impegnative per tutti i soci.

Direttivo

Art. 20

Il Consiglio Direttivo è formato da un minimo di cinque ad un massimo di undici componenti, eletti dall'Assemblea fra i propri soci per un triennio (3 anni), secondo modalità e criteri stabiliti dall'Assemblea prima dell'elezione o in base a regolamento preventivamente approvato dal Consiglio Direttivo. Alle riunioni del Consiglio Direttivo possono partecipare anche altri soci o persone non socie, su invito dei responsabili delle sedi, ma senza diritto di voto.

Art. 21

Il Consiglio Direttivo viene convocato, con almeno sette giorni di preavviso dal Presidente, indicativamente ogni trimestre e comunque ogni volta che il Presidente lo ritenga opportuno o lo richieda almeno un terzo dei componenti il Consiglio. La comunicazione deve contenere l'ordine del giorno, l'indicazione del luogo, del giorno e dell'ora della riunione e inviata a tutti i Consiglieri. La prima riunione del Consiglio Direttivo, dopo l'elezione da parte dell'Assemblea, è convocata e presieduta dal consigliere più anziano di età.

Art. 22

Il Consiglio Direttivo è validamente costituito con la presenza di più della metà dei componenti. Le sue decisioni sono valide se prese a maggioranza assoluta dei presenti. In caso di parità prevale il voto del

Presidente. Di ogni riunione deve essere redatto il verbale da scrivere nel libro delle riunioni del Consiglio Direttivo.

Art. 23

Al Consiglio Direttivo spettano tutti i più ampi poteri per l'amministrazione ordinaria e sottopone a ratifica dell'Assemblea le decisioni di amministrazione straordinaria (acquisti di immobili, costituzione di garanzia, finanziamenti, accettazione di eredità, contratti di locazione ultranovennali) dell'Organizzazione, senza alcuna limitazione che non sia per legge, per statuto o per delibera dell'Assemblea. Esso ha quindi la facoltà di compiere tutti gli atti ritenuti opportuni o necessari per il raggiungimento e l'attuazione degli scopi sociali.

Art. 24

Tra le varie iniziative di sua competenza il Consiglio Direttivo:

- a) Il Consiglio Direttivo è l'organo di governo e di amministrazione dell'associazione
- b) Il potere di rappresentanza attribuito ai consiglieri è generale. Le limitazioni del potere di rappresentanza non sono opponibili ai terzi se non sono iscritte nel registro unico nazionale del Terzo Settore.
- c) Opera in attuazione degli indirizzi statutari nonché della volontà e degli indirizzi generali dell'assemblea alla quale risponde direttamente e dalla quale può essere revocato con il parere favorevole della maggioranza assoluta dei soci.
- d) Il Consiglio Direttivo è formato da un minimo di cinque(5) ad un massimo di undici(11) componenti eletti dall'assemblea tra gli aderenti
- e) Non può essere nominato consigliere, e se nominato decade dal suo ufficio, l'interdetto, l'inabilitato, il fallito, o chi è stato condannato ad una pena che porta all'interdizione, anche temporanea, dai pubblici uffici o l'incapacità di esercitare uffici direttivi.
- f) delibera insindacabilmente sull'ammissione a socio della persona che ne ha presentato domanda scritta;
- g) elegge fra i propri membri a maggioranza semplice e (se del caso) a scrutinio segreto il Presidente, il Vicepresidente e il Segretario; questi hanno una durata di carica per un triennio (3 anni). L'elezione viene effettuata tenendo conto della necessità di rotazione che coinvolga tutte le sedi operative dell'Organizzazione;
- h) I componenti del Consiglio Direttivo rimangono in carica per la durata di tre (3) esercizi, sono rieleggibili e svolgono la loro attività gratuitamente
- i) accerta, a maggioranza semplice, la decadenza del socio moroso;
- j) delibera, a maggioranza assoluta, l'esclusione del socio censurabile per gravi motivi morali o disciplinari (come indicato nell'art. 11).
- k) determina l'ammontare della quota associativa annuale e la quota parte da destinare al Fondo di solidarietà (art.9), nonché i modi e i termini per il versamento e lo sottopone a ratifica dell'Assemblea;
- l) propone all'Assemblea i regolamenti per il funzionamento dell'Organizzazione e degli organi sociali;
- m) ratifica gli atti di ordinaria amministrazione, di propria competenza, assunti in via d'urgenza dal Presidente;
- n) delibera l'adesione ad organismi e in genere sulle iniziative di cui agli articoli 6 e 7 dello statuto;

Art. 25

Qualora uno dei consiglieri eletti cessi dalla carica, il Consiglio Direttivo delibererà la surrogazione con il primo dei non eletti. Qualora non vi siano candidati non eletti disponibili l'Assemblea eleggerà, nella prima riunione utile, il consigliere sostituto. I componenti così nominati scadono con gli altri componenti.

Qualora si dimettano la maggioranza dei consiglieri, il Consiglio Direttivo deve considerarsi decaduto e il Presidente deve convocare quanto prima l'Assemblea ordinaria e procedere al suo rinnovo.

Tutti i componenti del Consiglio Direttivo scaduto restano comunque in carica fino a che non siano stati eletti i loro successori. I Consiglieri possono essere riconfermati anche più volte.

Presidente e Vicepresidente

Art. 26

Il Presidente scelto tra i membri del Consiglio Direttivo eletti dai soci, dura in carica un triennio (3 anni) dalla nomina. In caso di cessazione per dimissioni, morte, revoca o a qualsiasi altro titolo, il Direttivo procede alla sostituzione entro sei mesi dalla cessazione. Nel periodo suddetto le relative funzioni sono svolte dal Vicepresidente.

Il Presidente

- a) ha la firma e la rappresentanza legale dell'Organizzazione nei confronti di terzi e in giudizio; è autorizzato ad eseguire incassi e accettazione di donazioni di ogni natura a qualsiasi titolo da Pubbliche Amministrazioni, da Enti e da Privati, rilasciandone liberatorie e quietanze; presiede l'Assemblea e il Consiglio Direttivo e ne cura l'esecuzione delle relative deliberazioni, sorveglia il buon andamento amministrativo dell'Organizzazione, verifica l'osservanza dello Statuto e dei Regolamenti, ne promuove la riforma ove se ne presenti la necessità;
- b) sottoscrive il verbale dell'Assemblea curandone la custodia presso i locali dell'Organizzazione;
- c) ha la facoltà di nominare avvocati e procuratori nelle liti attive e passive riguardanti l'Organizzazione davanti a qualsiasi Autorità Giudiziaria e Amministrativa;
- d) presiede le riunioni dell'Assemblea e del Consiglio Direttivo; in caso di necessità e di urgenza assume i provvedimenti di competenza del Consiglio Direttivo, sottoponendoli a ratifica nella prima riunione successiva. Qualora il Consiglio Direttivo, per fondati motivi, non ratifichi tali provvedimenti, degli stessi risponde personalmente il Presidente.

Art. 27

Il Vicepresidente sostituisce a pieno titolo il Presidente in caso di assenza o impedimento dello stesso e lo coadiuva in generale nell'attività dell'Organizzazione. Di fronte ai soci, ai terzi ed ai pubblici uffici, la firma del Vicepresidente fa piena prova dell'assenza per impedimento del Presidente. Il Vicepresidente svolge le funzioni di Presidente anche nel caso di cessazione dell'incarico di quest'ultimo, fino alla elezione del nuovo Presidente.

Segretario

Art. 28

Il segretario

- a) cura la normale amministrazione e la tenuta dei relativi libri contabili, predisponendo altresì le bozze dei bilanci;
- b) può esercitare anche le funzioni di tesoriere dell'Organizzazione;
- c) redige i verbali delle riunioni e tiene aggiornati gli altri libri sociali;
- d) assiste il presidente nello svolgimento delle sue funzioni, specialmente per il buon funzionamento degli organi collegiali.

Tesoriere

Art. 29

Il Tesoriere è socio e membro del Consiglio Direttivo; è il responsabile della gestione amministrativa e finanziaria dell'Organizzazione inerente l'esercizio finanziario e la tenuta dei libri contabili. Cura la redazione dei bilanci consuntivo e preventivo sulla base delle determinazioni assunte dal Consiglio. Al Tesoriere è conferito potere di operare con banche e uffici postali, firmare assegni di traenza, effettuare prelievi, girare assegni per l'incasso e comunque eseguire ogni e qualsiasi operazione inerente le mansioni affidategli dagli organi statutari.

Proventi e Oneri dell'Organizzazione

Art. 30

Il patrimonio dell'Associazione sarà rappresentato dai beni immobili o mobili acquisiti dall'Associazione nonché dai fondi accantonati per l'esclusivo perseguimento delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

I proventi dell'associazione sono costituiti da quote associative, lasciti, oblazioni ed erogazioni liberali, contributi da enti pubblici e privati, raccolte fondi, proventi da convenzioni, interessi attivi, avanzi di gestione. Gli oneri dell'Organizzazione sono costituiti da: costi diretti di gestione, spese relative alla struttura, costi di personale, assicurazioni, rimborsi spese, iniziative per volontari, immagine e divulgazione, formazione, adesione ad enti, ammortamenti, interessi passivi. I lasciti testamentari sono accettati con beneficio d'inventario dal Consiglio Direttivo in armonia con le finalità statutarie dell'Organizzazione. Il Presidente attua le delibere di accettazione e compie i relativi atti giuridici. Le convenzioni sono accettate con delibera del Consiglio Direttivo che autorizza il Presidente a compiere tutti gli atti necessari per la stipula.

PA
EF

Rendiconto economico finanziario

Art. 31

L'esercizio economico dell'Organizzazione coincide con l'anno solare e chiude il 31 dicembre di ogni anno.

L'esercizio sociale inizia il 1° gennaio e termina il 31 dicembre successivo.

Il bilancio consuntivo deve essere redatto in conformità al D.M. di cui all'art. 13, 3° comma del D. Lgs 117/2017 qualora emanato.

Al bilancio consuntivo deve essere obbligatoriamente allegata una relazione di missione che rappresenti le poste di bilancio, l'andamento economico e gestionale e le modalità di perseguimento delle finalità statutarie che documenti il carattere secondario e strumentale delle attività diverse se svolte.

La bozza del bilancio consuntivo e della relazione sull'attività svolta sono predisposti dal consiglio Direttivo e devono essere approvati dall'assemblea entro il mese di aprile

Al bilancio preventivo deve essere obbligatoriamente allegato il programma dell'attività dell'associazione per l'anno in corso, specificando per ogni attività le connessioni con le finalità e l'oggetto descritti nel presente statuto ed evidenziando i risultati attesi.

La bozza del bilancio preventivo e del programma di attività sono elaborati dal Consiglio Direttivo e devono essere discussi e approvati dall'assemblea entro il mese di aprile.

Libri sociali

Art 31 bis

Sono libri sociali dell'Associazione:

- a) il libro dei soci, contenente l'elenco dei soci dell'Associazione;
- b) il libro verbali dell'Assemblea, contenente gli avvisi di convocazione e i verbali dell'Assemblea;
- c) il libro verbali del Consiglio Direttivo, contenente i verbali del Consiglio Direttivo;
- d) il registro dei volontari contenente i nominativi delle persone che svolgono attività di volontariato non occasionale per l'Associazione. Come disposto dal Decreto del 6 ottobre 2021, è possibile istituire un'apposita sezione separata del registro, ove sono iscritti coloro che prestano attività di volontariato in modo occasionale.

Avanzi di gestione

Art. 32

All'Organizzazione è vietato distribuire, anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione comunque denominati, nonché fondi, riserve o capitale durante la vita dell'organizzazione stessa, salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposte per legge. L'associazione ha l'obbligo di impiegare utili o avanzi di gestione per la realizzazione delle attività istituzionali e di quelle ad esse direttamente connesse.

Responsabilità ed assicurazione

Art. 33

Tutti i volontari che prestano attività di volontariato devono essere assicurati per malattia e infortunio connessi allo svolgimento dell'attività di volontariato, nonché per la responsabilità civile verso i terzi.

L'Associazione, previa delibera del Consiglio Direttivo, può assicurarsi per i danni derivanti da propria responsabilità contrattuale ed extracontrattuale

Modifiche allo statuto e scioglimento dell'organizzazione

Art. 34

Le proposte di modifica allo statuto possono essere presentate all'Assemblea dal Consiglio Direttivo e/o da almeno un decimo dei soci. L'Assemblea straordinaria, sia in prima sia in seconda convocazione, è validamente costituita e le delibere sono valide se assunte:

- con la presenza di almeno due terzi dei soci regolarmente iscritti e col voto favorevole della maggioranza dei presenti, per modificare lo Statuto;
- con la presenza e col voto favorevole di tre quarti dei soci regolarmente iscritti, per deliberare lo scioglimento dell'Organizzazione e la devoluzione del patrimonio sociale, nominando contemporaneamente uno o più liquidatori.

Art. 35

La durata dell'Organizzazione è illimitata.

Lo scioglimento dell'associazione è deliberato dall'assemblea con il voto favorevole di almeno 3/4 degli associati e contestualmente deve nominare il liquidatore.

In caso di estinzione o scioglimento il patrimonio residuo è devoluto, previo parere dell'Ufficio del Registro unico nazionale del Terzo Settore di cui all'art. 45, comma 1, del D. Lgs 117/2017 qualora attivato, ad altro ente del terzo settore individuato dall'assemblea. Nel caso che l'assemblea non individui l'ente cui devolvere il patrimonio residuo, il liquidatore provvederà a devolverlo alla Fondazione Italia Sociale a norma dell'art. 9, comma 1, del D. Lgs. 117/2017

Art. 36

Per quanto non previsto dal presente Statuto, si fa riferimento alle vigenti disposizioni legislative in materia, con particolare riferimento al Codice Civile e al Decreto Legislativo 117/2017 e relativi decreti attuativi.

Vigevano, 17/11/2022

Presidente

Ariela Sella

Vice Presidente

Carlo Turchi

- 5 DIC 2022

